



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **153** del 02/08/2018

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo. Secondo provvedimento.

Codice CIFRA GFS/SDL/2018/_____

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE 1

TOTALE € 116.491,92

Generalità dei creditori: Giannotta Luigi, Giannotta Federica, Giannotta Sabrina;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce – prima sezione civile – n. 419 del 22 aprile 2016, per risarcimento danni, interessi e rifusione spese e competenze legali del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 92.893,86 per sorte capitale, € 281,49 per interessi, € 23.316,57 per spese e competenze del giudizio;

Relazione sulla formazione del debito:

Con atto di citazione del maggio 2007, i coniugi Giannotta – De Carlo hanno convenuto in giudizio il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria della ex USL LE per chiedere il risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Gabriella De Carlo a seguito di emotrasfusione di sangue infetto a cui era stata sottoposta in occasione del parto presso l'Ospedale civile di Lecce nel 1974.

La CMO di Taranto, con verbale del luglio 2001, ha riconosciuto tanto il danno quanto il nesso causale tra la contrazione del virus HCV e l'emotrasfusione, riconoscendo alla sig.ra De Carlo il diritto all'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992.

Nel corso del giudizio di primo grado è stata sollevata l'eccezione di prescrizione del diritto, accolta dal giudice del Tribunale di Lecce con sentenza del 17 novembre 2009.

Con atto di citazione in appello del gennaio 2010, i coniugi Giannotta – De Carlo ed i figli hanno proposto appello avverso la detta sentenza, sostenendo che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da emotrasfusione di sangue infetto si prescrive, nei confronti della struttura sanitaria che ha operato la trasfusione, del termine decennale, decorrente dal momento in cui la persona ha avuto percezione del danno subito, e comunque per principi pacifici non oltre la data di conoscenza del verbale della CMO che riconosce il nesso di causalità.

Ciò considerato, la Corte d'Appello di Lecce ha condannato la ex USL LE a risarcire il danno subito dalla sig.ra De Carlo, nel frattempo deceduta, in favore degli eredi.

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL LE a liquidare il danno in favore dei sigg.ri Giannotta, a causa della incapacienza della stessa, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL.

Inoltre, si rende necessario procedere alla liquidazione di tali somme stante la notifica, a carico della ASL Lecce, di ricorso per ottemperanza, che espone l'Azienda al rischio di dover liquidare somme di competenza delle ex USL.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza Corte d'Appello di Lecce – prima sezione civile – n. 419 del 22 aprile 2016 per complessivi € 116.491,92.

POSIZIONE 2

TOTALE € 119.878,09

Generalità dei creditori: Ozga Elzbieta, Baldari Jacek Stefano;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Lecce n. 345 del 27 gennaio 2017, per risarcimento danni, interessi e rifusione spese e competenze legali del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 119.155,92 per sorte capitale, € 131,23 per interessi, € 590,94 per spese e competenze del giudizio;

Relazione sulla formazione del debito:

Con atto di citazione del 2004 il sig. Baldari Antonio Cristian ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute e la Regione Puglia per chiedere il risarcimento dei danni subiti dallo stesso a seguito di emotrasfusione di sangue infetto a cui era stato sottoposto in occasione di ricovero, con conseguente contrazione dei virus HCV e HBV.

La CMO ha riconosciuto tanto il danno quanto il nesso causale tra la contrazione dei virus HBV e HCV e l'emotrasfusione, riconoscendo al sig. Baldari il diritto all'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992.

Con Sentenza n.345 del 27 gennaio 2017 il Tribunale di Lecce ha condannato la Regione Puglia a risarcire il danno subito dal sig. Baldari, nel frattempo deceduto, in favore degli eredi.

In considerazione del fatto che il risarcimento del danno riconosciuto in sentenza appare congruo, e che l'esito del giudizio appare soddisfacente considerata la spropositata richiesta di risarcimento danni originariamente proposto con atto introduttivo del giudizio, l'Avvocatura regionale ha ritenuto di non appellare la sentenza, divenuta pertanto definitiva.

Successivamente, il legale dei sigg.ri Baldari – Ozga ha notificato, in data 28 giugno 2018, atto di precetto per la liquidazione delle somme riconosciute in sentenza.

In ragione di ciò, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Lecce n. 345 del 27 gennaio 2017 per complessivi € 119.878,09.

POSIZIONE 3

TOTALE € 359.740,69

Generalità del creditore: Lacanna Rosa;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale Ordinario di Lecce, n. 2768 del 30 giugno 2017, per risarcimento danni, interessi e rifusione spese e competenze legali del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 343.664,88 per sorte capitale, € 724,05 per interessi, € 15.351,76 per spese e competenze del giudizio;

Relazione sulla formazione del debito:

Con atto di citazione del 2013, la sig.ra Rosa Lacanna ha convenuto in giudizio la Regione Puglia, il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria della ex USL TA per sentirsi riconoscere il suo diritto al risarcimento del

danno dovuto alla contrazione del virus HCV a seguito di emotrasfusione di sangue infetto avvenuta presso l'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto nel settembre 1985.

Con Sentenza n. 2768/2017, il Tribunale di Lecce ha condannato la Regione Puglia, in solido con gli altri convenuti, a risarcire il danno patito dalla sig.ra Lacanna, oltreché a rifondere le spese da questa sopportate per il giudizio.

La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva col precetto di pagamento in data e maggio 2018.

Dalle somme relative al risarcimento riconosciuto devono essere detratte quelle percepite a titolo di indennità ex lege 210/1992, come disposto in sentenza.

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL TA a liquidare il danno in favore della sig.ra Rosa Lacanna, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza Tribunale Ordinario di Lecce, n. 2768 del 30 giugno 2017 per complessivi € 359.740,69.

POSIZIONE 4

TOTALE € 2.848.808,49

Generalità dei creditori: Vece Maria Antonietta, Vece Angelo e Scarangella Fatima Rosaria;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale Ordinario di Foggia – seconda sezione civile – n. 1827 del 26 luglio 2017, per risarcimento danni, interessi e rifusione spese e competenze legali del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 2.818.541,26 per sorte capitale, € 5.783,78 per interessi, € 24.483,45 per spese e competenze del giudizio;

Relazione sulla formazione del debito:

Con atto di citazione dell'ottobre 1998, i coniugi Scarangella – Vece in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore Mariano Antonietta Vece hanno citato in giudizio la Gestione Liquidatoria ex USL FG/8 per chiederne la condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dalla minore in conseguenza delle gravi lesioni cerebrali riportate al momento della nascita, per il comportamento negligente ed imperito dei sanitari del reparto maternità dell'Azienda Ospedaliera, oltre al danno morale direttamente sofferto dai genitori.

All'esito del giudizio, il Tribunale di Foggia ha condannato la Gestione Liquidatoria della ex USL FG/8 al risarcimento del danno diretto in favore della minore, e del danno correlato in favore sei genitori, oltre rivalutazione, interessi, spese e competenze del giudizio e rimborso CTU.

La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Puglia in data 21 marzo 2018, seguita da atto di costituzione in mora.

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL FG/8 a liquidare il danno in favore dei sigg.ri Scarangella – Vece, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale Ordinario di Foggia – seconda sezione civile – n. 1827 del 26 luglio 2017 per complessivi € 2.848.808,49.

POSIZIONE 5**TOTALE € 2.152.061,55**

Generalità dei creditori: sigg.ri Antonio Prete, Antonella Mazzeo, Chiara Prete; avv. Michele Aprile ed Elvia Belmonte;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Lecce – prima sezione civile – n. 18 del 11 gennaio 2016, per risarcimento danni, interessi e rifusione spese e competenze legali del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 2.103.419,94 per sorte capitale, € 4.477,71 per interessi, € 44.163,90 per spese e competenze del giudizio in favore dei legali antistatari;

Relazione sulla formazione del debito:

Con atto di citazione del luglio 2006, i coniugi Mazzeo – Prete, in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia minore, hanno convenuto in giudizio la Gestione Liquidatoria ex USL LE/11 per vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno derivante da omessi accertamenti sanitari sulla partoriente che avevano causato una grave sofferenza fetale con conseguenti danni psico-motori a carico della neonata.

Con sentenza n. 254/2010, il Tribunale di Lecce ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento.

Avverso tale pronuncia i coniugi Mazzeo – Prete hanno proposto appello, che si è concluso con la sentenza n. 18/2016 con cui la Corte d'Appello di Lecce ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito tanto dalla figlia quanto dai genitori in proprio, condannando la Gestione Liquidatoria al risarcimento del danno, oltre rivalutazione, interessi e spese e competenze del giudizio.

Successivamente, con atto per notar Roberto Vinci n. 36740 del 31 gennaio 2017, i sigg.ri Mazzeo – Prete hanno nominato quale procuratore speciale l'avv. Michele Aprile, conferendogli tra l'altro il potere di incassare tutti gli importi dovuti ex sentenza n. 18/2016.

La sentenza è stata notificata in forma esecutiva alla Gestione Liquidatoria della ex USL LE/11, seguita da precetto e pignoramento. Tuttavia, poiché le Casse della Gestione Liquidatoria della ex USL LE/11 sono risultate incapienti, i ricorrenti hanno proceduto a notificare la Sentenza in forma esecutiva anche nei confronti della Regione Puglia, per la quota di risarcimento non coperta dal pignoramento.

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL LE/11 a liquidare il danno, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza Corte d'Appello di Lecce – prima sezione civile – n. 18 del 11 gennaio 2016 per complessivi € 2.152.061,55.

POSIZIONE 6**TOTALE € 7.098,05**

Generalità del creditore: avv. Bruno Decorato;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Decreto Presidenziale del Consiglio di Stato n. 561/2014, per competenze professionali legali.

Importo del debito fuori bilancio: € 7.098,05 per competenze professionali legali;

Relazione sulla formazione del debito:

Con Deliberazione di incarico del Commissario Liquidatore della ex USL TA/1 del 15 gennaio 2009, l'avv. Bruno Decorato è stato incaricato di rappresentare e difendere la Gestione Liquidatoria della ex USL TA/1 dinanzi al Consiglio di Stato per resistere al ricorso in appello presentato dai dottori Tristani Leandro e Pacente Francesco avverso la Sentenza del Tar per la Puglia – Sezione di Lecce – n. 1177/2008, con cui la stessa era stata condannata alla rifusione delle spese in favore dei ricorrenti.

Successivamente, i ricorrenti non hanno provveduto a depositare nei termini presso la Segreteria del Consiglio di Stato l'istanza di fissazione dell'udienza, e con Decreto Decisorio del Presidente del Consiglio di Stato n. 561 del 27 maggio 2014 l'appello è stato dichiarato perento.

L'avv. Bruno Decorato ha così maturato il diritto alla corresponsione delle competenze professionali per l'opera prestata, ed ha ritualmente notificato alla Gestione Liquidatoria della ex USL TA/1 il preavviso di parcella.

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL TA/1 a liquidare la parcella in favore dell'avv. Bruno Decorato, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Decreto Decisorio reso dal Presidente del Consiglio di Stato n. 561 del 27 maggio 2014, procedendo alla liquidazione delle competenze professionali in favore del legale per complessivi € 7.098,05.

POSIZIONE 7

TOTALE € 4.505,93

Generalità del creditore: avv. Bruno Decorato;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Decreto Decisorio del Presidente del Consiglio di Stato n. 318 del 28 gennaio 2010, per competenze professionali legali.

Importo del debito fuori bilancio: € 4.505,93 per competenze professionali legali;

Relazione sulla formazione del debito:

Con Deliberazione di incarico del Commissario Liquidatore della ex USL TA/4 del 25 maggio 2003, l'avv. Bruno Decorato è stato incaricato di rappresentare e difendere la Gestione Liquidatoria della ex USL TA/4 dinanzi al Consiglio di Stato per resistere al ricorso in appello presentato dal sig. Giovanni Minardi avverso la Sentenza del Tar per la Puglia – Sezione di Lecce – n. 4644/2003, con cui la stessa era stata condannata alla rifusione delle spese in favore del ricorrente.

Successivamente, il ricorrente non ha provveduto a depositare nei termini presso la Segreteria del Consiglio di Stato l'istanza di fissazione dell'udienza, e con Decreto Decisorio del Presidente del Consiglio di Stato n. 318 del 28 gennaio 2010 l'appello è stato dichiarato perento.

L'avv. Bruno Decorato ha così maturato il diritto alla corresponsione delle competenze professionali per l'opera prestata, ed ha ritualmente notificato alla Gestione Liquidatoria della ex USL TA/4 il preavviso di parcella.

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL TA/4 a liquidare la parcella in favore dell'avv. Bruno Decorato, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Decreto Decisorio reso dal Presidente del Consiglio di Stato n. 310 del 28 gennaio 2010, procedendo alla liquidazione delle competenze professionali in favore del legale per complessivi € 4.505,93.

POSIZIONE 8**TOTALE € 8.626,78****Generalità dei creditori:** avv. Bruno Decorato;**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Sentenza del Consiglio di Stato n. 9513 del 27 dicembre 2010, per competenze professionali legali.**Importo del debito fuori bilancio:** € 8.626,78 per competenze professionali legali;**Relazione sulla formazione del debito:**

Con Deliberazione di incarico del Commissario Liquidatore della ex USL TA/6 del 28 marzo 2002, l'avv. Bruno Decorato è stato incaricato di rappresentare e difendere la Gestione Liquidatoria della ex USL TA/6 dinanzi al Consiglio di Stato per resistere al ricorso in appello presentato dalla sig.ra Maria Di Maggio avverso la Sentenza del Tar per la Puglia – Sezione di Lecce – n. 678/2001, con cui la stessa era stata condannata alla rifusione delle spese in favore dei ricorrenti.

Successivamente, con Sentenza n. 9513 del 27 dicembre 2010, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto dalla sig.ra Di Maggio, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

L'avv. Bruno Decorato ha così maturato il diritto alla corresponsione delle competenze professionali per l'opera prestata, ed ha ritualmente notificato alla Gestione Liquidatoria della ex USL TA/6 il preavviso di parcella.

Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL TA/6 a liquidare la parcella in favore dell'avv. Bruno Decorato, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 9513 del 27 dicembre 2010, procedendo alla liquidazione delle competenze professionali in favore del legale per complessivi € 8.626,78.

POSIZIONE 9**TOTALE € 8.212,55****Generalità dei creditori:** avv. Bruno Decorato;**Oggetto della Spesa:** Esecuzione Sentenza del Consiglio di Stato n. 9524 del 27 dicembre 2010, per competenze professionali legali.**Importo del debito fuori bilancio:** € 8.212,55 per competenze professionali legali;**Relazione sulla formazione del debito:**

Con Deliberazione di incarico del Commissario Liquidatore della ex USL TA/6 del 28 marzo 2002, l'avv. Bruno Decorato è stato incaricato di rappresentare e difendere la Gestione Liquidatoria della ex USL TA/6 dinanzi al Consiglio di Stato per resistere al ricorso in appello presentato dal sig. Ennio Esposito avverso la Sentenza del Tar per la Puglia – Sezione di Lecce – n. 683/2001, con cui la stessa era stata condannata alla rifusione delle spese in favore dei ricorrenti.


Successivamente, con Sentenza n. 9524 del 27 dicembre 2010, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto dal sig. Esposito, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

L'avv. Bruno Decorato ha così maturato il diritto alla corresponsione delle competenze professionali per l'opera prestata, ed ha ritualmente notificato alla Gestione Liquidatoria della ex USL TA/6 il preavviso di parcella.


Stante l'impossibilità della Gestione Liquidatoria della ex USL TA/6 a liquidare la parcella in favore dell'avv. Bruno Decorato, la Regione Puglia è tenuta ad assumere la relativa posizione debitoria, in virtù di principi giurisprudenziali pacifici secondo cui sono individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati – ex lege – ad assumere a proprio carico i debiti pregressi delle USL

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 9524 del 27 dicembre 2010, procedendo alla liquidazione delle competenze professionali in favore del legale per complessivi € 8.212,55.

Il Dirigente della Sezione AFC
(Benedetto G. Pacifico)



Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
(Giancarlo Buscitti)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



Legge Regionale _____ 2018, n. _____

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

"E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva:

1. Sentenza Corte d'Appello di Lecce – prima sezione civile – n. 419 del 22 aprile 2016 per complessivi € 116.491,92 a favore di: Giannotta Luigi, Giannotta Federica, Giannotta Sabrina;
2. Sentenza Tribunale di Lecce n. 345 del 27 gennaio 2017, per complessivi € 119.878,09 a favore di: Ozga Elzbieta, Baldari Jacek Stefano;
3. Sentenza Tribunale Ordinario di Lecce, n. 2768 del 30 giugno 2017, per complessivi € 359.740,69 a favore di: Lacanna Rosa;
4. Sentenza Tribunale Ordinario di Foggia – seconda sezione civile – n. 1827 del 26 luglio 2017 per complessivi € 2.848.808,49 a favore di: Vece Maria Antonietta, Vece Angelo e Scarangella Fatima Rosaria;
5. Sentenza Corte d'Appello di Lecce – prima sezione civile – n. 18 del 11 gennaio 2016 per complessivi € 2.152.061,55 a favore di: sigg.ri Antonio Prete, Antonella Mazzeo, Chiara Prete; avv. Michele Aprile ed Elvia Belmonte;
6. Decreto Decisorio reso dal Presidente del Consiglio di Stato n. 561 del 27 maggio 2014, per complessivi € 7.098,05 a favore di: avv. Bruno Decorato;
7. Decreto Decisorio reso dal Presidente del Consiglio di Stato n. 310 del 28 gennaio 2010, per complessivi € 4.505,93 a favore di: avv. Bruno Decorato;
8. Sentenza del Consiglio di Stato n. 9513 del 27 dicembre 2010, per complessivi € 8.626,78 a favore di: avv. Bruno Decorato;
9. Sentenza del Consiglio di Stato n. 9524 del 27 dicembre 2010, per complessivi € 8.212,55 a favore di: avv. Bruno Decorato.

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1315** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota Interessi*" per € **11.398,26**;

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*" per € **136.349,92**;

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1318** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*" mediante prelievo dal Capitolo 1110090 "*Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*" e contestuale iscrizione in termini di competenza e cassa al capitolo 1318 "*Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*" – Missione 1 – Programma 11 – Codifica economica 1.3.2.99 – Codice UE 08 per € **5.477.675,86**.

Art. 3

(Entrata in Vigore)

"La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione"